



COPIA

COMUNE DI PRAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Oggetto: Determinazione aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi (TASI) per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BONELLI DENISIA	Sindaco	X	
EINAUDI OSVALDO	Consigliere	X	
FORTUNATO FELICE	Consigliere	X	
GARNERI MARIA ROSA	Consigliere	X	
CASTELLANA PASQUALINA	Consigliere		X
MARTINO RENATO	Consigliere	X	
ALLINEI GIACOMO	Consigliere	X	
EINAUDI ELISA	Consigliere		X
PELLEGRINO ALDO	Consigliere	X	
MENTINI MICHELE	Consigliere	X	
BONELLI FORTUNATO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **RABINO Dott.ssa ROBERTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BONELLI DENISIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito, al comma 639, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA pertanto la normativa di istituzione della TASI ed in particolare il comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che stabilisce che presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21/05/2014 n. 10;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità per l'anno 2016), in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, in materia di TASI ha stabilito quanto segue:

- a) Comma 14 lettera a): è eliminata la TASI sulla prima casa con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (A1, A8 e A9);
- b) Comma 14 - lettera c): riduzione TASI per i beni merce "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 PER CENTO. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento";
- c) Comma 21 esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"- "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;

d) Comma 28 possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino al 0,8%) comma “per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicato per l'anno 2015;

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato;

DOPO ampio ed approfondito dibattito al quale partecipano buona parte dei presenti in aula;

RITENUTO di confermare le aliquote, già stabilite per l'anno 2016, anche per l'anno 2017;

VISTA la Legge del 11/12/2016 n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 (cd. Legge di stabilità per l'anno 2017) con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/19 è stato differito dal 31/12/2016 al 28/02/2017;

VISTO altresì il D.L del 30 dicembre 2016, n. 244 , pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016 (cd. Mille-proroghe) che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA

Di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **ESENTE - abitazione principale e relative pertinenze;**
- **aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili.**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/05/2014, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolando l'aliquota del 1 per mille;

Di stabilire che l'importo totale annuo della TASI inferiore ad Euro 2,00 (due) non dovrà essere versato;

Di stabilire che il relativo versamento, per l'anno 2017, venga effettuato mediante autoliquidazione, preferibilmente con il modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. E' consentito effettuare un unico versamento entro la

scadenza della prima rata. Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a Euro 2,00 per anno di imposta;

Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario, per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BONELLI DENISIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to BONELLI DENISIA

Prazzo, li 28/03/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29/03/2017 al 12/04/2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Prazzo, li 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Prazzo, li 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RABINO Dott.ssa ROBERTA

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prazzo, li 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(RABINO Dott.ssa ROBERTA)

